



Le novità nel Processo Tributario

Bari

martedì 20 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari



Le novità sul processo tributario

- Abrogazione dell'istituto del reclamo e della mediazione;
- impugnabilità del ricorso del rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela;
- rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo;
- discussione da remoto;
- litisconsorzio necessario;
- firma digitale della procura ad litem;
- le spese di giudizio;
- deliberazioni del collegio giudicante.

La riforma del contenzioso tributario

Il D.lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023, rubricato “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”, in attuazione della delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 09 agosto 2023), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

Il testo, composto da 4 articoli, è in vigore dal 4 gennaio 2024 e modifica alcune norme processuali disciplinate dal D.lgs. n. 546/1992.

Le modifiche si sono rese necessarie allo scopo di contenere i tempi del processo tributario, nei vari gradi di giudizio, ed anche per ridurre il numero delle cause tributarie.

Abrogazione dell'istituto del reclamo e della mediazione (in vigore dal 04 gennaio 2024)

Il D.lgs. n. 220/2023 (decreto delegato di riforma del contenzioso tributario), ha abrogato l'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 a decorrere dal 4 gennaio 2024.

Tale articolo, introdotto dal DL n. 98/2011 e s.m.i., prevedeva che per le controversie di valore pari o superiore a 50.000 euro (delle sole imposte) il ricorso producesse anche gli effetti di un reclamo e avrebbe potuto contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

In virtù di quanto statuito dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 220/2023 la procedura del reclamo-mediazione non è più applicabile.

Impugnabilità del ricorso del rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela (in vigore dal 04 gennaio 2024)

L'art. 1, lett. i) del D.lgs. n. 220/2023 ha modificato l'art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso), comma 1, del D.lgs. 546/92, aggiungendo la lett. g-bis che prevede la possibilità d'impugnare il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) della legge n. 212 del 2000 e la lett. g-ter per consentire d'impugnare il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa) della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il ricorso avverso il rifiuto di autotutela potrà essere proposto, come nel caso del rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90° giorno dalla domanda di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo (in vigore dal 04 gennaio 2024)

L'art. 1, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 220/2023 ha sostituito l'articolo 58 del D.lgs. 546/92 riscrivendolo ex novo nel testo che segue:

- 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.*
- 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.*
- 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.*

Rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo

Di conseguenza:

- al giudice d'appello sarà preclusa la possibilità di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado;
- il giudice di secondo grado può acquisire le prove omesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito di cause non imputabili alla parte appellante;
- sarà comunque ammessa, a favore del contribuente, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora si dovesse venire a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui dovessero emergere vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

Discussione da remoto
(in vigore dal 04 gennaio 2024)

Il D.lgs. 220/2023 all'art. 1, lettera n), ha previsto l'inserimento dell'art. 34 bis all'interno del D.lgs. 546/92, dedicato all'udienza a distanza.

L'articolo prevede che: *«1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza) da remoto.*

Discussione da remoto

La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, (dieci giorni prima della data di trattazione) ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.

Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Discussione da remoto

I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge».

Discussione da remoto

Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece la discussione da remoto, si preferirà quella in presenza fermo restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di collegarsi da remoto.

Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

Litisconsorzio necessario in vigore dal 04 gennaio 2024

La lettera d) dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 220/2023 prevede il ricorso unificato in caso di soggetto emittente l'atto presupposto diverso da quello emittente l'atto impugnato.

In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato sarà possibile proporre ricorso nei confronti di entrambi i soggetti in modo da unificare la discussione in un solo processo.

Firma digitale della procura ad litem in vigore dal 01 settembre 2024

La lettera c) modifica e integra il comma 7 dell'art. 12 del D.lgs. 542/96 prevedendo che colui che conferisce l'incarico difensivo potrà sia apporre la propria firma digitale all'incarico, sia depositare telematicamente la procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità ex art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

Il nuovo comma 7-bis, prevede che la procura alle liti si consideri apposta in calce all'atto cui si riferisce nelle ipotesi in cui venga rilasciata su un documento informatico separato, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente unitamente all'atto cui si riferisce.

Potere di certificazione di conformità in vigore dal 01 settembre 2024

La lettera m) inserisce il comma 5 dell'art. 25 bis del D.lgs. 542/96 prevedendo che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

Potere di certificazione di conformità

L'art. 25-bis comma 1 del D.lgs. 546/92 stabilisce che “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore” o la parte pubblica ne attesta la conformità.

Utilizzo della posta elettronica certificata in vigore dal 01 settembre 2024

Viene previsto l'obbligo di utilizzo dell'indirizzo di PEC del difensore o delle parti e dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; sarà onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria (la quale, in difetto, non sarà tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria); in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione sarà considerata perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Le spese di giudizio in vigore dal 04 gennaio 2024

La lettera e) apporta modifiche all'articolo 15 del D.lgs. 546/92 e nello specifico:

Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;

nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Le spese di giudizio

Il requisito della chiarezza è riferito al modus della narrazione dei fatti e delle argomentazioni in diritto, che devono risultare univocamente intelleggibili, senza contenere parti oscure.

Il requisito di sinteticità, invece, attiene al quid e al quantum dei fatti e delle argomentazioni in diritto, essendo necessario che gli atti espongano solo ciò che è rilevante per il giudizio, indispensabile alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato. In sostanza, il testo degli atti non deve risultare prolisso e ridondante, nonché contenere ripetizioni inutili. Il mancato rispetto di tali principi è punito in fase di liquidazione delle spese.

Deliberazioni del collegio giudicante in vigore dal 04 gennaio 2024

La lettera p) modifica il comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. 546/92 e prevede che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio, prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.

Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.



CONSULENZA COMMERCIALE, FISCALE E TRIBUTARIA
PROF. DOTT. ARMANDO URBANO

LinkedIn

facebook

Instagram



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari



Grazie per l'attenzione